

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO
DI STORO

Approvato dall'assemblea dei soci del 22/03/07 in
conformità al modello proposto dalla PAT.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO
DI STORO

COSTITUZIONE E COMPETENZA TERRITORIALE

ART. 1

1. E' costituita con sede in STORO, via EUROPA 5 una associazione senza scopo di lucro denominata "Pro Loco di STORO".

2. L'Associazione Pro Loco di STORO è associazione di promozione sociale ai sensi della L. 38312000. Al fine di usufruire delle connesse agevolazioni, l'Associazione deve risultare regolarmente iscritta nel registro provinciale delle associazioni di promozione sociale.

ART. 2

1. L'associazione svolge la sua attività nella frazione/località/circoscrizione di STORO del Comune di STORO.

OGGETTO SOCIALE

ART. 3

1. Gli scopi che l'associazione si propone sono:

- a) riunire in associazione **tutti** coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico e culturale del territorio;
- b) promuoverecoordinare ed attuare iniziative - ivi comprese quelle di abbellimento - anche in collaborazione con altri organismi, attività e manifestazioni di interesse turistico, ricreativo, sportivo e culturale a carattere locale;
- c) istituire l'**ufficio** di informazione e accoglienza **turistica**;
- d) avanzare e sostenere proposte dirette alla **realizzazione** di opere ed impianti che rivestono interesse turistico, ricreativo, sportivo, **culturale** e di abbellimento del proprio **territorio**;
- e) gestire attività e servizi di interesse turistico, ricreativo, sportivo e culturale, assumendo le eventuali necessarie convenzioni;
- f) fare opera di **sensibilizzazione** per sviluppare l'ospitalità e il rispetto **dell'ambiente**;
- g) svolgere in maniera ausiliaria e sussidiaria l'**attività** di vendita e **intermediazione** di pacchetti turistici, come definiti **dalla** normativa provinciale in materia di turismo, previa apposita **autorizzazione da** parte della **Provincia**.

SOCI

ART. 4

1. Possono **aderire all'associazione** quanti hanno interesse allo sviluppo turistico e culturale della **zona**, alla **valorizzazione** del **territorio**, delle sue risorse e dei suoi prodotti ed intendono collaborare e **contribuire** ad essi.

2. La qualifica di socio e le relative domande di adesione all' associazione possono essere presentate successivamente all'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio dell'anno precedente e contestuale determinazione della quota annuale da esporre all'Albo della Pro Loco o all'Albo comunale. Qualora l'Assemblea non determini la quota annuale, vale la quota dell'anno precedente.
3. La domanda viene presentata al Consiglio di Amministrazione che risponde entro il termine di trenta giorni. Trascorso tale termine, la domanda si intende accolta e il richiedente acquisisce la qualifica di socio con il versamento della quota annuale.
4. Al socio dovrà essere rilasciata ricevuta del versamento della quota annuale o la tessera sociale.
5. L'anno di accettazione della risposta a socio, ancorché automatica, varrà al fine del tesseramento.

ART. 5

1. I soci si distinguono in: soci ordinari, soci sostenitori, soci benemeriti, tutti aventi pari diritto ai voti. Sono soci ordinari coloro che versano la quota sociale stabilita dall'Assemblea. Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie. Sono soci benemeriti coloro dichiarati tali dall'assemblea per avere contribuito in maniera rilevante allo sviluppo turistico della località.

2. I soci hanno diritto:

- a) alle pubblicazioni dell'associazione;
- b) a frequentare il locali dell'associazione.

ART. 6

1. I soci hanno l'obbligo di osservare le norme statutarie e le deliberazioni degli organi sociali, cooperando gratuitamente al raggiungimento dei fini sociali, astenendosi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi.

ART. 7

1. I soci in regola alla data dell'avviso di convocazione con il versamento della quota sociale hanno diritto a partecipare alle deliberazioni dell'assemblea, con possibilità di adire alle cariche sociali.

ART. 8

1. Il rapporto sociale ha la validità di un anno e cessa ove non venga rinnovata l'adesione con connesso versamento della quota sociale. Il socio può altresì venir escluso per determinazione del consiglio di amministrazione a seguito di gravi inadempienze degli obblighi sociali, per le violazioni sancite dalla legge, per avere arrecato in qualunque modo danno morale o materiale all'associazione.

2. L'esclusione deve essere comunicata per raccomandata A.R. al socio il quale può appellarsi ai collegio dei probiviri che si pronuncerà in maniera definitiva

ORGANI SOCIALI

ART. 9

